



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1244 del 01/12/2020

OGGETTO: Determina di recesso del contratto di concessione aree di sosta a pagamento affidata a Piparking srl con determina di aggiudicazione n. 999 del 26/06/2019. Cig 758623A75

Proposta n. D14982-86-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa M.R. Petrillo

SERVIZIO POLIZIA STRADALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art.107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 16.11.2020, con cui la scrivente è stata confermata Dirigente del Settore Polizia Municipale;

Vista la Delibera Commissariale con poteri di Consiglio Comunale n. 47 del 02.10.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29/10/2020 con la quale, è stato approvato il piano della performance 2020/2022 e sono state assegnate ai Responsabili dei Settori e dei Servizi le risorse di entrata e di spesa come stanziare nel PEG 2020/2022;

Premesso

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 19/04/2018 veniva approvato il "progetto di massima" relativo alla riorganizzazione del Piano della Sosta, in ottemperanza all'atto di indirizzo di cui alla Deliberazione di G.C. n. 54 del 06/04/2017;

- con Deliberazione n. 25 del 29 maggio 2018, il Consiglio Comunale deliberava di affidare in concessione, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, la gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Giugliano in Campania (NA), approvando lo Schema di Capitolato d'appalto contenente le clausole essenziali e l'articolato di gara, e demandando al Dirigente responsabile del Settore Polizia Municipale, Servizi Educativi ed Assistenziali l'adozione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione al provvedimento adottato;

- con Determina Dirigenziale n. 1190 del 6/8/2018, il suddetto Dirigente indicava procedura di gara aperta per l'affidamento in concessione del servizio gestione aree di sosta a pagamento del Comune di Giugliano in Campania, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, sulla base dei parametri indicati nel Capitolato Speciale di Oneri, demandando alla Stazione Unica Appaltante del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, tutti gli adempimenti connessi all'espletamento della gara d'appalto (adozione del Bando e Disciplinare di gara, inclusa l'individuazione e pratica attuazione delle relative forme di pubblicità);

- con mail del 17/06/2018 la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, sede di Napoli, chiedeva di apportare alcune modifiche formali al testo del richiamato Capitolato speciale d'appalto;

- con mail del 13/07/2018 veniva trasmesso alla S.U.A. il Capitolato Speciale d'Appalto modificato;

- nel citato Capitolato speciale di appalto si ponevano quali condizioni che la durata della concessione fosse di anni 5 e che il valore della gara fosse di € 5.174.700,00 IVA esente e che il canone dovuto dalla ditta fosse pari a € 5.233,00 mensili, al netto di IVA, soggetto a rialzo;

- espletata la procedura di gara il Provveditorato, al termine dei lavori, con nota Prot. n. 0007034 del 15.03.2019, acquisita al Protocollo dell'Ente con n. 0030888/2019, ha trasmesso il Decreto Provveditoriale n. 87/2019, con cui ha

approvato e resi esecutori i verbali di procedura aperta con i quali la Commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti della società Piparking Srl, con sede legale in Capua(CE) alla Via L. Abenavolo n. 19 – Codice Fiscale/Partita IVA 03924850617, che ha offerto una percentuale al rialzo sul canone mensile posto a base di gara pari al 55%, per un canone mensile di importo netto di Euro 8.525,00 al netto di IVA;

- con determina n. 999 del 26.06.2019 si disponeva l'aggiudicazione definitiva della concessione della sosta a pagamento alla società Piparking per un periodo di cinque anni, a far data dalla sottoscrizione del Verbale di consegna, il servizio gestione aree di sosta a pagamento del Comune di Giugliano in Campania, con l'imposizione del canone mensile di Euro 8.525,00 al netto di IVA;

- con verbale di affidamento prot. interno 8487/PS del 09.12.2019 la ditta Piparking iniziava il servizio sotto riserva di legge;

DATO ATTO che

- a fronte delle criticità emerse in seguito all'approvazione del rendiconto di bilancio, che ha attestato una rilevante esposizione debitoria dell'Ente, con Deliberazione n. 31 del 16/07/2020 il Commissario Straordinario dava indirizzo a tutti i Dirigenti/responsabili di adottare le necessarie misure correttive e tutti gli atti e provvedimenti idonei a superare definitivamente le criticità emerse a garanzia degli equilibri economici– finanziari dell'Ente, prevedendo, altresì, al punto 3 del deliberato di “ verificare l'economicità degli appalti e delle concessioni in essere al fine di valutare l'opportunità di adottare eventuali correttivi nell'interesse dell'Ente, anche con il supporto di un legale incaricato dal servizio avvocatura per la gestione del precontenzioso, garantendo in ogni caso servizi efficienti per la cittadinanza”;

- con nota prot. n. 69815/2020, il Dott. Salvatore Petirro, Dirigente “ad interim” del Settore Servizi Finanziari, stesso Dirigente che ha adottato gli atti propedeutici e finali della concessione di cui trattasi, comunicava che “*da una più attenta analisi economico finanziaria l'attuale gestione delle aree di sosta a pagamento risulta “antieconomica” per l'Ente seppur derivante da un consolidato trend storico relativamente al numero di stalli e del conseguente canone di concessione mensile*” precisando, altresì, che “*sarebbe utile per l'Amministrazione conferire un incarico ad un legale per il supporto all'Ente per le opportune azioni da intraprendere nei confronti dell'attuale concessionario*”.

- con Determina Dirigenziale n. 879 del 25/08/2020 – Settore Affari Generali – si conferiva incarico all'Avv. Raffaele Marciano per il servizio di assistenza legale;

- con nota prot. n. 95912 del 25/09/2020 l'Avv. Raffaele Marciano rendeva parere in merito all'antieconomicità della procedura in oggetto concludendo per l'ipotesi di recesso, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'appalto;

- con nota prot. n. 98580 del 02.10.2020, il Dirigente “ad interim” del Settore Servizi Finanziari, Dott. Salvatore Petirro, acquisito il parere legale, confermava l'antieconomicità dell'appalto;

- con comunicazione prot. 106401 del 22.10.2020 si comunicava alla Piparking srl l'avvio del procedimento di recesso

- con richiesta prot. 110033 del 02.11.2020 la società Piparking chiedeva accesso agli atti e formulava controdeduzioni;

- con nota di riscontro prot. 111926 del 07.11.2020 la società Piparking veniva convocata per la visione degli atti, per il giorno 12.11.2020;

- con verbale prot. 0113542 del 12.11.2020 si dava atto di aver consentito l'accesso agli atti nella forma della "presa visione" degli atti endoprocedimentali richiesti.

CONSIDERATO

- che lo stesso Dirigente che ha adottato gli atti ed ha aggiudicato la gara ha dichiarato "l'antieconomicità" dell'appalto, ed ha confermato tale valutazione anche a seguito del supporto legale dallo stesso richiesto;

- che dalla nota prot. 69815/2020 detto Dirigente faceva rilevare che il valore dell'appalto è stato calcolato unicamente basandosi sul consolidato trend storico relativamente al numero degli stalli ed al canone mensile, prendendo a riferimento i precedenti affidamenti:

- o Indizione gara anno 2011 – Determina Dirigenziale n.1045 del 12/11/2011 - Canone mensile a base d'asta € 5.233,00 oltre iva – Stalli n.1119 - Valore mensile a base d'asta attribuito ad ogni stallo € 4,68
- o Indizione gara anno 2017 - Determine Dirigenziali n. 881 del 29/06/2017 e n.1216 del 11/09/2017 -Canone mensile a base d'asta € 3.000,00 oltre iva – Stalli n. 712 - Valore mensile a base d'asta attribuito ad ogni stallo € 4,21;
- o Indizione gara anno 2018 - Determina Dirigenziale n.1190 del 6/8/2018 - Canone mensile a base d'asta € 5.500,00 oltre iva – Stalli n. 1286 - Valore mensile a base d'asta attribuito ad ogni stallo € 4,28;

- che agli atti del Comando non esiste un Piano economico-finanziario approvato dal quale possa risalirsi alla valutazione effettuata per determinare il valore dell'appalto, ma nel fascicolo è stato rinvenuto solo un atto denominato Piano economico-finanziario privo di protocollo e di firma che, se dovesse essere preso quale riferimento per risalire alla determinazione del valore dell'appalto, confermerebbe l'approssimazione con cui è stato determinato detto valore. Infatti sono riportati solo i costi e non c'è menzione dei ricavi e gli stessi costi non sono corrispondenti alla realtà laddove si quantifica il costo del personale assunto full time a fronte del personale assunto dalla Piparking part time, come previsto dal capitolato. Inoltre nel capitolato è previsto che il Comune versi alla Piparking una percentuale del 30% degli incassi derivanti dai verbali elevati dal personale della ditta appaltatrice non presa in considerazione nel piano economico agli atti.

CONSIDERATO

- che l'articolo 167 del d.lgs. n. 50/2016 dispone, al comma 1, che il valore della concessione, ai fini della determinazione del relativo importo da porre a base di gara, è costituito dal fatturato totale del concessionario, generato per tutta la durata del contratto stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei servizi o dei lavori oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie ai servizi stessi e, al successivo comma 4, prevede che il valore stimato della concessione sia calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione e che nel calcolo di tale valore, le amministrazioni tengono conto, se del caso, in particolare, dei seguenti elementi: a) il valore di eventuali forme di opzione

ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti; b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore; c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento; d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione; e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione; f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi; g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti;

CONSIDERATO che la ratio legis perseguita dalla norma consiste nel garantire che il valore della concessione sia correlato al complesso degli introiti che possono essere ricavati, sotto qualsiasi forma, dal concessionario e che nell'intenzione legislativa la corretta determinazione del valore del contratto non solo rileva ai fini della disciplina applicabile, ma intende altresì consentire agli operatori economici la possibilità di formulare un'offerta economica più consapevole;

CONSIDERATO, altresì, che anche la giurisprudenza ha affrontato la questione precisando che ai fini dell'affidamento di una concessione di servizi il relativo valore da porre a base di gara va parametrato al fatturato complessivo che si prevede possa derivare dalla fornitura dei servizi a favore della massa degli utenti. Non è quindi legittimo determinare tale valore prendendo come riferimento il canone dovuto dal concessionario, che peraltro rappresenta un elemento eventuale del rapporto concessorio. Questa modalità, infatti, non appare coerente con la natura della concessione di servizi, il cui tratto essenziale è che la controprestazione a favore del concessionario è costituita principalmente dai proventi della gestione del servizio (fatturato), che a sua volta rappresenta il nucleo centrale dell'istituto (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4343);

RILEVATO che

- il valore della concessione di cui trattasi non è stato determinato sulla base del fatturato, ma presumibilmente sui costi, in violazione del criterio normativo ed ancor peggio invertendolo totalmente;

- il valore determinato basandosi sul trend storico non tiene conto che trattasi di appalto di ben sette anni precedenti ovvero di concessioni limitate a periodi di tempo notevolmente ristretti (4 mesi a fronte di 5 anni) e di condizioni completamente diverse quali ad esempio la mancata previsione, a favore della ditta della percentuale sugli introiti da contravvenzioni ovvero la diversa collocazione degli stalli ai quali corrisponde una diversa redditività degli stessi;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto di far proprie le risultanze emerse dalle note a firma del Dirigente dott. Petirro, dominus dell'intera procedura;

VALUTATA la necessità di salvaguardare il superiore interesse pubblico a garantire l'economicità dell'azione amministrativa,

DETERMINA

1. che è necessario ed opportuno recedere dal contratto avente ad oggetto la concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016 e richiamata nell'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto sottoscritto per accettazione dalla ditta Piparking;
2. di assegnare alla Piparking il termine di 15 giorni dalla notifica del presente atto per rimuovere i materiali, i magazzini, le attrezzature, gli utensili, i mezzi d'opera e gli impianti di sua proprietà e quindi, di restituire al Committente il cantiere completamente libero, sotto la comminatoria dello sgombero d'ufficio con spese a carico di codesta Impresa.

II DIRIGENTE DEL SETTORE

Col. Dr.ssa Maria Rosaria Petrillo

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Maria Rosaria Petrillo

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Li, Data 01/12/2020

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.